

= circolare n. 3

20.04.2009

= scadenziario

+ 20 aprile +

- presentazione elenchi instrastat delle cessioni e/o acquisti effettuati nel mese di marzo (soggetti con periodicità mensile);

+ 30 aprile +

- presentazione elenchi instrastat delle cessioni e/o acquisti effettuati nel 1° trimestre (soggetti con periodicità trimestrale);

+ 18 maggio +

- pagamento del debito IVA relativo al mese di marzo (soggetti con periodicità mensile);
- pagamento del debito IVA relativo al 1° trimestre (soggetti con periodicità trimestrale);

Gentili Signore ed Egregi Signori,

L'Agenzia delle Entrate è ritornata sulla questione dell'indeducibilità dell'IVA non detratta relativamente alle spese di vitto e alloggio. L'Agenzia delle Entrate sottolinea l'indeducibilità dell'IVA non detratta non solo per l'impossibilità collegata al documento a disposizione (p.e. ricevuta fiscale) ma anche nel caso di scelta da parte del contribuente.

+ 1. Vitto e alloggio +

L'Amministrazione fornisce chiarimenti sul trattamento dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere ed a somministrazioni di alimenti e bevande. = pagina 2

+ 2. IVA per cassa +

Con la nuova norma l'IVA risulta esigibile al momento del pagamento e non al momento della registrazione contabile. Viene applicata ai soggetti IVA con un volume d'affari inferiore ad Euro 200.000. = pagina 3

+ 3. Varie +

Per la deducibilità del costo è necessario essere in possesso della fattura originale e non soltanto di una copia della stessa. = pagina 4

+ 1. Vitto e alloggio +

Come già anticipato in precedenti circolari la c.d. "Manovra d'estate" ha modificato il trattamento delle spese alberghiere e di ristorazione, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi. Infatti a decorrere dall'1° settembre 2008, l'IVA a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile. Per la deducibilità la relativa spesa deve avere i seguenti requisiti:

- devono essere inerenti all'attività;
- documentate da una fattura.

Se i costi in esame costituiscono spese di rappresentanza, la relativa IVA rimane indetraibile. A decorrere dal 1° gennaio 2009, è stata introdotta la deducibilità parziale, nella misura del 75 per cento, dei costi di vitto e alloggio, sia nell'ambito del reddito d'impresa che di lavoro autonomo. Un'eccezione formano le spese in esame che si costituiscono in trasferta fuori dal comune.

La circolare del 3 marzo 2009, n. 6 dell'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che si può detrarre l'IVA a credito soltanto quando si è in possesso della fattura. Scontrini e ricevute non autorizzano alla deducibilità e oltre a non poter essere detratta, non può neppure essere considerata deducibile dal reddito. **Per questo si consiglia di richiedere all'albergatore o al ristoratore sempre il rilascio di una fattura.**

Quando l'imprenditore per motivi di semplificazione decide di non richiedere la fattura all'albergo/ristorante, con la conseguente impossibilità alla detrazione dell'IVA delle spese di vitto e alloggio, la relativa IVA non è deducibile nemmeno per le imposte dirette.

Nota bene: Per fruire della deducibilità dell'IVA a credito la fattura di vitto e alloggio deve essere intestata alla società che la sostiene. Viene ammessa la semplice indicazione dei dati dei dipendenti che godono della prestazione in fattura ovvero in un'apposita nota allegata alla stessa.

In seguito dimostriamo con una tabella riepilogativa la deducibilità delle spese relative al vitto e alloggio:

Tipologia della spesa	detraibilità IVA	deducibilità costo
<u>Fattura</u> spesa albergo e ristorante per <u>dipendente/ amministratore</u> in trasferta fuori dal comune	Si	100%
<u>Fattura</u> spesa albergo e ristorante per <u>dipendente/ amministratore</u> in trasferta nel comune	Si	75%
<u>Fattura</u> spesa albergo e ristorante per <u>titolare / socio</u>	Si	75%
<u>Ricevuta fiscale</u> spesa albergo e ristorante per <u>dipendente/ amministratore</u> in trasferta fuori dal comune	No	100% ¹
<u>Ricevuta fiscale</u> spesa albergo e ristorante per <u>dipendente/ amministratore</u> nel comune	No	75% ¹

¹ La deducibilità è riferita al solo imponibile in quanto l'IVA non detratta è comunque non deducibile.

<u>Fattura</u> spesa albergo e ristorante per <u>titolare / socio</u>	No	75% ¹
<u>Fattura</u> spesa albergo e ristorante, qualificata spesa di rappresentanza	No	75%, nel limite legale
<u>Ricevuta fiscale</u> spesa albergo e ristorante, qualificata spesa di rappresentanza	No	75%, nel limite legale
<u>Fattura spese servizio mensa:</u> - mensa - convenzione con pubblico esercizio - buoni pasti	Si	100%
<u>Fattura</u> spesa albergo e ristorante con clienti, anche potenziali	Si	100% o 75% ²

+ 2. IVA per cassa +

E' stato emanato il Decreto attuativo dell'articolo 7 del D.L. n. 185/2008 (ancora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che dispone l'applicabilità del meccanismo dell'Iva per cassa, secondo il quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a Euro 200.000, l'IVA diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

L'imposta diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dalla data di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, entro tale termine, sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Attenzione: si può applicare tale regime soltanto nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni e non nei confronti di soggetti privati.

Restano escluse dal regime in esame sia le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazioni dell'Iva, sia le operazioni effettuate nei confronti di coloro che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile.

Si ricorda che la fattura emessa deve contenere l'indicazione che si tratta di una operazione con imposta ad esigibilità differita. Tale annotazione sulla fattura deve richiamare la norma in questione come nell' esempio di seguito:

„Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. Con modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2.“

o in tedesco:

“Umsatz mit aufgeschobener MwSt-Schuld gemäß Art. 7, G.D. Nr. 185 vom 29.11.2008, mit Änderungen umgewandelt in Gesetz Nr. 2/2009.“

Per ulteriori informazioni in merito alla detraibilità IVA differita, Vi invitiamo a contattare un nostro consulente.

² Deducibilità del 100% delle spese soltanto in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, o in occasione di visite a stabilimenti o unità produttive dell'impresa. Tutti gli altri casi costituiscono spese di rappresentanza e sono deducibili nella misura di 75%.

+ 3. Varie +

Fotocopia di fattura e deducibilità costi

Ai fini della deducibilità del costo sostenuto è necessario disporre l'originale della fattura non essendo sufficiente una fotocopia della stessa. Infatti le fotocopie dei documenti originali non hanno lo stesso valore probatorio degli originali, apparendo anzi come una documentazione sospetta.

Il decreto "incentivi" è stato convertito in legge n. 33/2009

Con il Decreto Legge n. 5/2009 il Governo ha varato una serie d'incentivi volti a contrastare la crisi del settore industriale. A seguito della definitiva conversione in legge le misure di natura fiscale sono state sostanzialmente confermate. In particolare tali misure riguardano gli incentivi per la rottamazione dei veicoli, la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nell'ambito di un intervento di recupero edilizio cui si applica l'agevolazione del 36% e il bonus per le aggregazioni aziendali. È stata altresì confermata la riduzione dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili.

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

I Vostri consulenti